



Decreto

N. 5 del 13-09-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI FOIANO DI VAL FORTORE E CASTELVETERE IN VAL FORTORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE SUL FONDO PER I PICCOLI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 607 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, DESTINATO A FINANZIARE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI, CLASSIFICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COME COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA, AL FINE DI INCENTIVARE INTERVENTI INNOVATIVI DI ACCESSIBILITA', MOBILITA', RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la fattispecie dell'Accordo di programma;

il comma 1 dell'art. 34 dispone che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

ai sensi del comma 4 dell'art. 34, l'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

il comma 5 precisa che, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;

il successivo comma 7 stabilisce che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo

partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali;

Visto l'avviso pubblico emanato dal Ministero del Turismo per il finanziamento di Progetti di valorizzazione presentati da Comuni in forma singola o aggregata con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che la finalità del suddetto avviso è quella di sostenere interventi finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale; e che la presentazione di progetti da parte di comuni in forma aggregata è considerata un criterio premiale ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico;

I Sindaci dei Comuni di Foiano di Val Fortore e Castelvete in Val Fortore hanno avviato una concreta interlocuzione politica e, pertanto, si dichiarano disposti a stipulare un'intesa per la realizzazione di un Programma di Sviluppo Sostenibile ed interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti di valorizzazione dei rispettivi Comuni;

RITENUTO che sussistano i presupposti e l'interesse ad attivare tra i Comuni di Foiano di Val Fortore e Castelvete in Val Fortore, un accordo finalizzato alla redazione in forma associata di nuovi strumenti di programmazione territoriale, all'esito di uno studio integrato e comune in ordine alle esigenze delle aree interessate, le quali registrano complessivamente un numero di abitanti inferiore a 5000 abitanti.

VISTO l'art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la fattispecie dell'Accordo di programma;

RITENUTO, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione di interventi di valorizzazione turistica, culturale e sociale che consenta di disciplinare le modalità di presentazione della richiesta di concessione dei contributi alla redazione del connesso programma territoriale integrato,

VISTO ED ESAMINATO lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Foiano di Val Fortore e Castelvete in Val Fortore, finalizzato alla realizzazione di progettazioni e la relativa richiesta di finanziamento al fine di valorizzare culturalmente e socialmente i rispettivi borghi, il quale si compone di n. 6 articoli e che è allegato al presente atto sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- ✓ di approvare lo schema di Accordo di Programma allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che l'approvazione dell'Accordo di programma di cui sopra, per quanto di competenza, non comporta alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale;

DECRETA

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Foiano di Val Fortore e Castelvete in Val Fortore, per la definizione e attuazione di interventi di valorizzazione culturale e sociale dei rispettivi borghi, il quale si compone di n. 6 articoli e che è allegato al presente atto sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'attuazione dell'Accordo di programma di cui sopra, è subordinato al finanziamento del Progetto presentato dai Comuni aderenti all'Accordo;
4. di pubblicare, altresì, il presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti degli organi", ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 33/2013.

IL SINDACO

DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI FOIANO DI VAL FORTORE E CASTELVETERE IN VAL FORTORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE SUL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 607 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, DESTINATO A FINANZIARE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI, CLASSIFICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COME COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA, AL FINE DI INCENTIVARE INTERVENTI INNOVATIVI DI ACCESSIBILITA', MOBILITA', RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

L'anno duemilaventitre il giorno TREDICI del mese di settembre

1. Il Comune di Foiano di Val Fortore (BN) — C.F./P.IVA: 00689010627, in persona del Sindaco p.t. Giuseppe Antonio Ruggiero, domiciliato per la carica presso la sede comunale;
2. Il Comune di Castelvetero in Val Fortore (BN) — C.F./P.IVA: 00269570628 in persona del Sindaco p.t. Gianfranco Mottola, domiciliato per la carica presso la sede comunale.

PREMESSO che

- i Comuni di Foiano di Val Fortore e Castelvetero in Val Fortore intendono dare vita ad un accordo di programma al fine di avviare importanti e fondamentali opere di rigenerazione urbana dei rispettivi borghi da finanziare sul fondo di cui all'Articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto Nazionale di Statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;
- la cooperazione tra i suddetti Enti Locali è finalizzata alla realizzazione di progettazioni e la relativa richiesta di finanziamento al fine di rigenerare i rispettivi Comuni.

CONSIDERATA la necessità di organizzare una struttura tecnica fra i due uffici tecnici dei Comuni di Foiano di Val Fortore e Castelvetero in Val Fortore;

Per tutto quanto precede si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Le su estese premesse sono parte integrante della pattuizione in quanto ne costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione di diritti e delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo.
2. Gli enti aderenti, si impegnano a dar vita ad una serie di interventi per la rigenerazione urbana dei rispettivi borghi da finanziare nell'ambito del fondo di cui all'Articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto Nazionale di Statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

ART. 2

FINALITÀ

Con il presente Accordo le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per la realizzazione dei sotto elencati obiettivi:

- Progettazione di un intervento intercomunale atto alla rigenerazione urbana dei rispettivi borghi da finanziare sul fondo di cui all'Articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto Nazionale di Statistica come comuni a

vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

- creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
- Richiesta di finanziamento sulla apposita piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo;
- Realizzazione, rendicontazione e del progetto.

ART.3 DISCIPLINA

1. Con il presente Atto gli Enti sottoscrittori individuano quale soggetto Capofila il Comune di Foiano di Val Fortore.
2. Al soggetto capofila è attribuito il compito di istituire un gruppo di lavoro comune fra i dipendenti degli uffici tecnici dei tre Comuni per la predisposizione della progettazione esecutiva e alla determinazione dei rispettivi ruoli di progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione, responsabile del procedimento e collaudo.
3. Al Comune Capofila è demandata la generazione del CUP e l'inserimento dell'opera all'interno del rispettivo Piano triennale per le opere pubbliche.
4. Al Comune Capofila è demandata la richiesta di pareri e alla validazione del progetto esecutivo.
5. Al Comune Capofila è demandata la richiesta di finanziamento e le rispettive procedure di gara per l'appalto dell'opera e l'incarico della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di esecuzione, attraverso commissioni formate dai tecnici interni agli uffici dei due Comuni e la sottoscrizione dei relativi contratti
6. Al Comune Capofila è demandata la liquidazione dei Sal e delle spese tecniche rispondendo, solidalmente con i Comuni di Montefalcone e Molinara, di tutti gli oneri da questa funzione derivante.

ART. 4 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e avrà validità fino al 31/12/2026.
2. Le parti firmatarie, qualora ne ravvisino la necessità, possono concordare di sottoporre a revisione il testo del presente accordo
3. Le proposte di modificazione del presente accordo sono decise all'unanimità e sono sottoposte per l'approvazione definitiva ai Consigli dei Comuni.

ART.5 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente in materia, ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

ART. 6 ESENZIONE PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo è esente da bollo ai sensi dell'art.16 del DPR 26 ottobre 1972 n.642-Tabella allegata B- e del Decreto Ministeriale 20 agosto 1992.
2. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, co.2, del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto dai contraenti:

- 1) Il Sindaco del Comune di Foiano di Val Fortore (BN) Giuseppe Antonio Ruggiero
- 2) Il Sindaco del Comune di Castelvetro in Val Fortore (BN) Gianfranco Mottola

